



STATUTO SOCIALE

ART. 1

Costituzione

È costituita a norma degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione denominata "Piemonte – Africa".

ART. 2

Struttura

L'Associazione non ha fini di lucro; è apolitica e aconfessionale. Ha sede in Torino, Corso Svizzera n. 30 e può istituire uffici anche in altre località in Italia ed in Africa. L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

ART. 3

Scopo sociale

L'Associazione ha per scopo il miglioramento e lo sviluppo delle relazioni economiche, politiche, sociali e culturali tra operatori economici e professionisti del Piemonte ed il continente africano, privilegiando quei paesi che in Piemonte sono rappresentati da Consolati o da altre forme istituzionali e l'Africa Sub-Sahariana in generale.

ART. 4

Attività

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà:

- a)* esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune dei soci per la realizzazione di nuove iniziative nei e con i paesi africani.
- b)* collaborare con istituzioni, enti pubblici e privati ed associazioni alla risoluzione dei problemi riguardanti l'esercizio del credito, la logistica, la normativa fiscale e commerciale nell'interesse delle iniziative dei soci.
- c)* compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni utili allo sviluppo di infrastrutture, industrie, attività commerciali e altre iniziative anche attraverso la raccolta e la diffusione di dati e notizie interessanti ad utilizzo esclusivo dei soci.
- d)* svolgere attività di consulenza a favore dei soci;
- e)* promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra i soci ed altri enti economici e finanziari in Italia ed in Africa, oltreché con aziende africane;

f) svolgere in generale tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

ART. 5

Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2020. Con delibera assembleare, a maggioranza dei soci, la durata potrà essere prorogata una o più volte anche per periodi diversi.

L'Associazione, tuttavia, potrà essere sciolta per deliberazione di un'assemblea straordinaria in qualsiasi momento.

ART. 6

Soci

I soci possono essere persone giuridiche e persone fisiche. Possono quindi far parte dell'Associazione enti pubblici e privati, società di ogni tipologia, consorzi, associazioni di categoria e di altro tipo, studi professionali e singoli professionisti. Tutti i soci devono condividere le finalità dell'Associazione ed essere interessati sia ad usufruire dei servizi dell'Associazione, sia ad apportare contributi attraverso informazioni, suggerimenti ed altre iniziative utili al raggiungimento delle finalità statutarie.

I soci possono essere Sostenitori o Ordinari.

I soci Sostenitori potranno essere enti pubblici e privati ed associazioni di categoria

I soci Ordinari potranno essere società di ogni tipologia, consorzi con attività economica, studi professionali e singoli professionisti.

ART. 7

Quote associative.

Tutti i soci sono tenuti a versare all'Associazione, al momento dell'iscrizione, una quota associativa annua, il cui ammontare verrà definito di anno in anno dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo e sono previste per i soci ordinari quote differenti a secondo del numero degli addetti.

Tutti i soci possono inoltre contribuire con contributi straordinari alle attività dell'Associazione in veste di sponsor.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della rispettiva quota entro il 31 Marzo di ogni anno.

Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide il Consiglio.

ART. 8

Recesso ed esclusione da socio

La qualità di soci si perde per:

a) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 6;

b) l'esclusione deliberata dal Consiglio a carico di quei soci che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi direttamente connessi con l'attività dell'Associazione rendessero incompatibile la loro presenza nella qualità di socio.

Avverso l'esclusione deliberata dal Consiglio è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'Associazione con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al Consiglio, entro il 31 agosto.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso delle quote versate né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Art. 9

Obblighi dei soci

I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste ai soci dagli organi

dell'Associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun socio.

L'Associazione può utilizzare le notizie che pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

ART. 10

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'assemblea generale;
- 2) il presidente dell'Associazione;
- 3) il vicepresidente;
- 4) il presidente onorario;
- 5) il consiglio;
- 6) il segretario – tesoriere;
- 7) il revisore;
- 8) il proboviro.

ART. 11

L'assemblea

L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell'Associazione una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione dei bilanci.

L'assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell'Associazione e il Consiglio lo ritengano opportuno e quando un quarto dei soci lo richieda.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato per raccomandata o per posta elettronica a ciascun socio almeno 14 giorni prima dell'adunanza; in casi di urgenza a mezzo telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Hanno diritto d'intervento tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare da altri soci, esclusi i membri del Consiglio. Non sono ammesse più di cinque deleghe allo stesso socio.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) approvare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- b) eleggere, su proposta del Consiglio, il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente e, nel caso, il Presidente Onorario.
- c) nominare i membri del Consiglio previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 16. I membri del Consiglio possono essere scelti dall'assemblea fra gli amministratori e/o i direttori delle aziende associate;
- d) su proposta del Consiglio nominare il Segretario Tesoriere, il Revisore dei conti e il Proboviro
- e) nominare il Revisore dei Conti;
- f) nominare il Proboviro;
- g) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;

- h) stabilire, su proposta del Consiglio, l'ammontare delle quote associative dovute dagli soci;
- i) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- l) approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio.

ART. 12

Assemblea straordinaria

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto, sul prolungamento della durata dell'Associazione e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 13

Validità delle deliberazioni

L'assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano del Consiglio.

Le società e gli enti soci sono rappresentati da una persona fisica che abbia od a cui sia stata conferita la delega di rappresentanza. Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato.

Le riunioni dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci ordinari. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti.

Lo scioglimento dell'Associazione richiederà il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, in caso di votazioni a scrutinio segreto.

ART 14

Elezioni

Per l'elezione del presidente dell'Associazione la nomina dei membri del Consiglio, del revisore dei conti e del proboviro, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche.

ART. 15

Il Presidente

Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, rappresenta l'Associazione, anche sul piano legale; è investito di tutto quanto a lui demandato per legge o per Statuto e a lui rimesso dall'Assemblea.

Convoca e presiede il Consiglio al quale può far pervenire indicazioni per impostare l'attività dell'Associazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e sovrintende all'attività del Segretario Tesoriere.

Convoca l'Assemblea su delibera del Consiglio e la presiede.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito nelle assemblee, nelle riunioni del consiglio e anche in rappresentanza legale dell'Associazione dal

vicepresidente o, in sua assenza, dal presidente onorario o dal membro più anziano del Consiglio

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 16

Il vicepresidente

Il Vicepresidente collabora con il presidente nella progettazione, preparazione e gestione dell'attività dell'Associazione. Su delega scritta del Presidente può svolgere anche funzioni esecutive ed operative in assenza del Presidente. Fa parte del Consiglio Direttivo e partecipa a qualsiasi riunione e agli eventi organizzati dall'Associazione. Il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 17

Il Presidente Onorario

Un consigliere o un socio che abbia acquisito speciali meriti nell'attività svolta a favore dell'Associazione Piemonte Africa, può essere nominato Presidente Onorario per un periodo triennale, rinnovabile. La proposta dev'essere formulata dal Consiglio e dev'essere approvata dall'Assemblea. Il Presidente Onorario potrà partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, alle Assemblee e ad ogni altra manifestazione di Piemonte Africa. Su richiesta del Presidente potrà partecipare anche ad incontri informali a carattere operativo. Il Presidente può inoltre delegare, in caso di sua assenza, il Presidente Onorario a rappresentare l'Associazione presso altre Istituzioni o Convegni. Il Presidente Onorario dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo

18.1 - Il Consiglio è formato da un minimo di 3 membri a un massimo di 14, inclusi i membri di diritto, vale a dire il presidente dell'Associazione, il presidente onorario e il vicepresidente. e i presidenti di sezione, qualora esistenti.

Più società associate, controllate da uno stesso gruppo, non possono essere rappresentate nel Consiglio da più di un membro.

I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

18.2 - Il Consiglio, insieme al Presidente, imposta l'attività dell'Associazione formalizzandola attraverso relazioni annuali e anche di diverso periodo da sottoporre all'Assemblea. È responsabile dell'impostazione del bilancio e del buon funzionamento dell'Associazione. In generale, provvede insieme al Presidente a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari.

Identifica e propone all'Assemblea la nomina delle cariche sociali. Può richiedere al Presidente la convocazione di un'Assemblea al di fuori di quella ordinaria annuale a maggioranza dei suoi membri.

18.3 - Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri con presenza fisica o per delega ad altro consigliere e le decisioni saranno valide quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'Associazione.

Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'Associazione e dal segretario-tesoriere o da altro consigliere.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri di diritto del Consiglio la loro sostituzione deve avvenire alla prima convocazione di Assemblea.

18.4 - Il Consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea generale dell'Associazione.

In particolare:

a) provvede alla nomina del Segretario-Tesoriere dell'Associazione che potrà essere scelto anche al di fuori della cerchia dei soci;

b) può affidare ai suoi membri, al segretario-tesoriere, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinati argomenti, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune dei soci;

c) decide, insieme al presidente, l'opportunità e la data di convocazione delle assemblee.

d) propone all'assemblea ordinaria l'ammontare delle quote associative annuali per l'anno successivo.

e) esamina ed approva i bilanci dell'Associazione predisposti dal Segretario Tesoriere da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale.

ART. 19

Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Coadiuvando il Presidente per i compiti a lui assegnati, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, funge da segretario al Consiglio e nelle assemblee, redige i relativi verbali e li sottoscrive unitamente al Presidente.

Cura l'acquisizione delle quote associative per l'Associazione e l'amministrazione delle risorse finanziarie secondo gli indirizzi o le direttive stabilite dal Consiglio.

Redige ogni anno i bilanci preventivi e consuntivi, ordinari e (nel caso di manifestazioni di particolare rilevanza) straordinari, e le relative relazioni da sottoporre al Consiglio.

Cura la tenuta dei libri contabili e tutti gli adempimenti inerenti alle quote associative e a tutte le pratiche amministrative e burocratiche, riferendo al Presidente.

Il Segretario Tesoriere è autorizzato a depositare la sua firma presso la banca dove l'Associazione ha conti correnti operativi ed è autorizzato – su indicazioni del Presidente – a svolgere transazioni bancarie entro limiti temporali indicati dal presidente stesso.

Adempie ad ogni altro specifico incarico a lui conferito dal Consiglio e/o dal Presidente.

ART. 20

Revisore dei conti

L'assemblea generale nomina ogni tre anni un revisore dei conti preferibilmente scelto fra i soci.

Il Revisore dei conti cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea generale.

Nel mese che precede quello in cui l'assemblea ordinaria sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio il Revisore dovrà redigere la propria relazione. Nessun compenso è dovuto al Revisore dei Conti

ART. 21

Proboviro

L'assemblea generale nomina ogni tre anni il proboviro preferibilmente scelto fra i soci. Tutte le eventuali controversie tra gli soci relative al rapporto associativo o tra esse e l'Associazione ed i suoi organi saranno devolute a detto proboviro, il quale giudicherà ex bono ex aequo senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione. Nessun compenso è dovuto al Proboviro.

ART. 22

Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote annue dei soci,
- da eventuali contributi straordinari di Istituzioni pubbliche, enti locali, enti in genere,
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di soci.

ART. 23

Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio entro il mese di Aprile di ciascun anno e deve essere approvato dall'assemblea generale ordinaria.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 24

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese saranno a carico delle associate.

Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25

Disposizioni generali

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.